



Ordinanza sulle foreste (OFo)

Modifica del...

Avamprogetto del 3 aprile 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 1992¹ sulle foreste è modificata come segue:

Art. 13a cpv. 1

¹ Edifici e impianti forestali, quali capannoni forestali, depositi di tondame, depositi coperti di legna da ardere e strade forestali possono essere costruiti o trasformati con l'autorizzazione dell'autorità secondo l'articolo 22 LPT².

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 921.01
² RS 700